



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL
TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.**
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200
fax 0171445560

2012/08.18/000018-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA ISCRIZIONE N. 562 AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI, NEL COMUNE DI SCARNAFIGI.

PROPONENTE: A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. S.N.C., VIA DEI CAMINI N. 55, 12037 - SALUZZO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

Premesso che:

- In data 29.05.2017 con prot. n. 42949, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Piumatti Maurizio, in qualità di legale rappresentante della A.M.T. DI PIUMATTI Maurizio & C. S.n.c., con sede legale in Saluzzo, Via dei Camini n. 55;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio online l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 07 giugno al 21 luglio 2017, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 45362 del 07.06.2017, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, non risultano pervenuti contributi da parte dei predetti soggetti;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- il progetto in esame riguarda una serie di modifiche all'attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi già autorizzata ed iscritta all'Albo Provinciale al n. 562, sia mediante la variazione dei quantitativi di rifiuti trattati attualmente consentiti (7.1) sia mediante l'inserimento di nuove attività (punti 7.6, 7.31bis).

L'area di proprietà dell'azienda è ubicata nel Comune di Scarnafigi, Strada Monasterolo, 25 e insiste su un'area complessiva di superficie pari a circa 21.000 mq.

Essa risulta collocata in contesto rurale, al di fuori dell'abitato di Scarnafigi, a circa 800 m in direzione Est verso Monasterolo di Savigliano, lungo la direttrice stradale SP129; da questa si stacca sul lato sinistro un innesto che conduce sia alla sede aziendale principale, presso la quale avviene attualmente l'attività di recupero rifiuti autorizzata, sia la strada vicinale che conduce all'area settentrionale oggetto di intervento.

Sull'area vi è un fabbricato contenente gli uffici di proprietà affiancati ad un capannone per le lavorazioni effettuate dall'azienda e per il ricovero dei mezzi, occupante una superficie di circa

2.000 mq. La parte restante è costituita da piazzali esterni adibiti alla movimentazione degli automezzi e del materiale in ingresso/uscita dall'impianto.

L'area attualmente interessata dall'attività di recupero rifiuti autorizzata si estende su una superficie complessiva di circa 2.400 mq (2.700 mq considerando aree adiacenti per manovra/sosta macchine operatrici), posti in area adiacente al fabbricato aziendale, così distribuiti:

- una porzione di circa 800 mq destinata all'accoglimento ed allo stoccaggio del materiale in entrata (messa in riserva, R13);
- una porzione di circa 550 mq destinata ad attività di recupero rifiuti (R5) mediante utilizzo di impianto di frantumazione mobile, nonché di stoccaggio temporaneo del materiale lavorato in attesa di stoccaggio in area all'uopo identificata;
- una superficie di circa 900 mq impiegata per l'accumulo del materiale processato (MPS);
- un'area di circa 150 mq sulla quale risultano collocati i cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero (cernita, vagliatura).

Tale area non sarà soggetta né a modifiche planimetriche rispetto a quanto sopra illustrato né in termini di attività svolta, che pertanto continuerà ad essere quella già autorizzata. I quantitativi maggiorati di rifiuti in ingresso riferibili al punto 7.1 del decreto saranno infatti gestiti con la sola variazione dei termini temporali di messa in riserva/recupero. Potrà eventualmente essere ricavata una piccola porzione, all'interno delle aree già identificate, per l'accumulo del materiale processato da attività ex punto 7.6 del decreto (7.6.3, lettera c)).

L'intervento in progetto prevede invece la realizzazione, idealmente analoga a quanto sopra illustrato per l'area in uso, a carico della porzione settentrionale del lotto di proprietà, oggi non soggetta ad utilizzo, mediante adeguamento funzionale finalizzato all'individuazione di n. 2 aree per attività di ricezione e stoccaggio (messa in riserva, R13) di rifiuti non pericolosi previsti dai punti 7.6 (conglomerato bituminoso) e 7.31 bis (terre e rocce da scavo) del DM 05/02/1998 e s.m.i., per complessivi 1.500 mq circa (1.250 mq per attività 7.31 bis e 250 mq per quella 7.6).

L'attività di recupero (R5) di tali tipologie di rifiuto avverrà, conformemente a quanto previsto dal decreto, presso cantieri esterni della ditta, fatta salva eventuale saltuaria attività di macinazione/vagliatura del conglomerato bituminoso derivante da scarifica stradale. L'area di nuovo utilizzo sarà scoperta e con fondo in terreno naturale.

La realizzazione delle modifiche sopra descritte non richiederà particolari attività di livellamento del terreno - dell'area di intervento, con conseguente incremento dei mezzi d'opera attivi nell'area di cantiere, in quanto già adeguato alla natura delle future lavorazioni che lì verranno svolte.

Le strutture necessarie sono già esistenti.

Le lavorazioni non comporteranno un ulteriore consumo di suolo rispetto alla situazione esistente dei lotti di intervento né richiederanno un significativo impiego di acqua (solo durante la lavorazione per evitare la dispersione di polvere e/o per l'umidificazione delle piste di accesso/uscita/manovra dei mezzi).

In termini di impatto ambientale verso l'ambiente esterno, dall'attività si genereranno emissioni in atmosfera a carattere diffuso, oltre ad emissioni sonore; in entrambi i casi si tratterà di impatti conformi a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

- In data 8 agosto 2017, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l’esito dell’istruttoria tecnica effettuata da parte dell’Organo Tecnico provinciale in data 8 agosto 2017, nonché l’unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 29.05.2017 con prot. n. 42949, da parte del Sig. Piumatti Maurizio, in qualità di legale rappresentante della A.M.T. DI PIUMATTI Maurizio & C. S.n.c., con sede legale in Saluzzo, Via dei Camini n. 55, in quanto dall’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che gli interventi previsti nel progetto non sono passibili di determinare significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, tali da richiedere l’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale.

2. DI SUBORDINARE l’esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell’obbligo di adeguare, come di seguito indicato sulla base delle indicazioni fornite da Arpa in sede di Organo tecnico, gli elaborati progettuali da presentare nell’ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l’esercizio dell’impianto in progetto:

- a) le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
- b) Dovrà essere prodotta la Certificazione sul materiale che viene classificato “materie prime seconde” ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1 ed i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti dovranno garantire la conformità all’allegato C della succitata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell’utilizzo previsto.
- c) Dovrà essere predisposto l’aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento previsto ai sensi del Regolamento Regionale (D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.) valutando se l’ampliamento della attività comporta variazioni delle superfici scolanti
- d) Dovrà essere presentata aggiornata documentazione previsionale di impatto acustico all’Autorità competente di cui all’art. 10 della L.R. 52/00, da redigersi secondo le disposizioni della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616. Devono essere considerate tutte le sorgenti rumorose e tutti i recettori possibili.
- e) Come opera di mitigazione dovranno essere recuperati i primi 30 cm di scotico vegetale dell’area in ampliamento a fini agronomici in aree esterne all’impianto o per aree verdi possibilmente in concerto con l’amministrazione comunale
- f) Dovranno essere applicate le MTD di settore che nelle fasi di stoccaggio rifiuti prevedono: *“...le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente...”*

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le autorizzazioni necessarie per essere realizzato il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Luciano FANTINO

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale